

— 30 maggio 2025 —

NOVITÀ LEGISLATIVE

DL Infrastrutture in Gazzetta Ufficiale	<u>02</u>
Pubbligate le Regole Operative del FER X Transitorio	<u>02</u>
Aggiornamento delle Regole Applicative per il Biometano	<u>03</u>
Incentivi CER anche ai Comuni fino a 50.000 abitanti	<u>04</u>
FAQ sul MACSE	<u>05</u>

NOVITÀ FISCALI

Gli interessi sui terreni per il solare incappano nel tetto del 30% del Rol	<u>06</u>
Bando FER: Invitalia pubblica le FAQ	<u>07</u>
Tassazione somme incassate dal GSE su impianti fotovoltaici	<u>08</u>

GIURISPRUDENZA

Illegittimi limiti soggettivi di fonte regionale per impianti agrivoltaici	<u>08</u>
Contratti preliminari idonei per iter autorizzativo FER	<u>09</u>
Illegittimo il silenzio del MASE sui procedimenti di VIA non prioritari	<u>10</u>



Novità legislative

DL Infrastrutture in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto-Legge n. 73/2025, noto come DL Infrastrutture, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 116 del 21 maggio 2025. Il D.L. contiene “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.”.

Per quanto riguarda il settore energy, l'art. 13 contiene “Disposizioni in materia di **accelerazione** degli investimenti nel settore delle **energie rinnovabili**”. Per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC e per l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del PNRR, viene modificato l'art. 12 del **Testo Unico FER** (D. Lgs. n. 190/2024), che disciplina le **zone di accelerazione**: le Regioni e le Province Autonome potranno ora individuare le zone di accelerazione nell'ambito delle **aree idonee** ex art. 20, comma 8 del D. Lgs. n. 199/2021, nelle more dell'adozione delle leggi regionali di individuazione delle stesse aree idonee. Inoltre, si precisa che le zone di accelerazione costituiscono il **contenuto minimo inderogabile** dei Piani con cui le Regioni sono chiamate all'individuazione, per l'appunto, delle zone di accelerazione.

In aggiunta, al medesimo art. 12 è inserito il comma 7-bis, in forza del quale sono considerate zone di accelerazione, in relazione agli interventi in attività libera e in PAS, le **aree industriali** ricadenti nelle aree individuate dal **GSE**, incaricato di **mappare** tali zone. Infatti, si prevede che entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025, il GSE pubblicherà la mappatura delle zone di accelerazione. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della mappatura, le Regioni e le Province Autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici.

Pubblicate le Regole Operative del FER X Transitorio

Con il decreto direttoriale n. 15 del 20 maggio 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le **Regole Operative** per la



Per saperne di più

Gazzetta Ufficiale

partecipazione alle procedure competitive relative al Decreto **FERX Transitorio**. Contestualmente, il **GSE** ha pubblicato i **quattro bandi** per la partecipazione alle procedure competitive relative alle quattro tipologie di impianti incentivate dal FER X, cioè impianti **fotovoltaici**, impianti **eolici**, impianti **idroelettrici** e impianti a **gas** residuati dai processi di depurazione.

Come previsto già dal Decreto FER X stesso, gli impianti di potenza fino a 1 MW accedono direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2025, mentre gli impianti di potenza **superiore a 1 MW** accedono agli incentivi a seguito della partecipazione alle **procedure competitive**. Le Regole Operative, dunque, individuano nel dettaglio quali sono i requisiti per la partecipazione alle menzionate procedure competitive e le modalità in cui queste ultime debbano svolgersi. Le procedure competitive bandite dal GSE si svolgono in modalità telematica e i soggetti interessati presentano una **manifestazione di interesse**; se quest'ultima risulta idonea, il richiedente potrà inviare la **richiesta di partecipazione** alle procedure competitive. Il GSE forma poi le graduatorie secondo i criteri indicati nello specifico nelle Regole Operative.

Sarà possibile inviare le **manifestazioni d'interesse** per partecipare alla prima procedura competitiva a partire dalle ore 12:00 del **3 giugno 2025**, fino alle ore 12:00 del **24 giugno 2025**, tramite il **Portale FERX**, accessibile dall'Area Clienti GSE.

Aggiornamento delle Regole Applicative per il Biometano

In data 24 maggio 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con cui si è data notizia dell'**aggiornamento** delle **Regole Applicative** relative all'accesso ai benefici PNRR per il **biometano**, di cui al Decreto 15 settembre 2022. L'aggiornamento delle Regole Applicative è avvenuto alla luce delle disposizioni del D.L. 15 maggio 2024, n. 63 (**DL Agricoltura**), che ha introdotto disposizioni per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementare l'uso nei settori a difficile decarbonizzazione, detti "**hard to abate**".

In particolare, il nuovo paragrafo 2.3.7 delle Regole Applicative contiene le "Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.L. n. 63/2024". In primo luogo, viene chiarito che, in caso di applicazione dell'art. 5-bis comma 2 del DL Agricoltura, alle **garanzie d'origine** emesse per la produzione di biometano autoconsumato, ai fini della valorizzazione della tariffa premio, è applicato un valore nullo del prezzo mensile medio delle garanzie d'origine. Inoltre, viene specificato che il **biometano autoconsumato** ai sensi del DL

Per saperne di più

[Regole Operative DM](#)

[Bando fotovoltaico](#)

[Bando eolico](#)

[Bando idroelettrico](#)

[Bando impianti a gas](#)

Agricoltura può riferirsi solo agli **impianti agricoli** che accedono alla tariffa premio e agli **impianti di produzione di biometano** che siano connessi: (i) direttamente alla rete con obbligo di connessione di terzi, (ii) mediante carri bombolai, (iii) alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai, (iv) direttamente a un impianto di liquefazione, (v) a una rete chiusa.

In aggiunta, le Regole Applicative chiariscono che l'**accordo di compravendita di biometano per autoconsumo** deve essere stipulato con il cliente finale "hard to abate" direttamente o anche indirettamente per tramite di intermediari e nel rispetto della normativa e regolazione di settore; restano ferme, in ogni caso, tutte le attività connesse al ritiro, alla vendita e al trasporto e al bilanciamento del biometano che comunque dovranno essere espletate per consentire l'immissione in rete del gas da parte del produttore, il trasporto sulla rete e la consegna al cliente finale.

Parallelamente a quanto sopra esposto, sempre in materia di incentivi al **biometano**, il GSE ha pubblicato anche un aggiornamento relativo alle **Procedure Applicative** del DM 2 marzo 2018. In particolare, sono state riviste, inter alia, la metodologia di calcolo del contatore pubblicato mensilmente dal GSE e la procedura di contrattualizzazione per i **soggetti obbligati** che intendono aderire al meccanismo di incentivazione dei **biocarburanti avanzati** diversi dal biometano.

Incentivi CER anche ai Comuni fino a 50.000 abitanti

In data 16 maggio 2025, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il Decreto che reca **modificazioni** al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, noto come **Decreto CACER**.

La principale novità riguarda l'estensione dell'erogazione di **contributi in conto capitale PNRR** per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo ai **Comuni** con popolazione **fino a 50.000 abitanti**. Gli impianti ammessi al contributo PNRR dovranno **completare i lavori** di realizzazione dell'impianto di produzione entro il **30 giugno 2026** ed **entrare in esercizio** entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori, e comunque non oltre il **31 dicembre 2027**. Inoltre, il GSE, nel valorizzare il contingente disponibile per gli incentivi, tiene conto della potenza allocata per i progetti PNRR e della tempistica per il completamento dei lavori e non più della tempistica per l'entrata in esercizio degli impianti.

Per saperne di più

[Gazzetta Ufficiale](#)

[Regole applicative](#)

[Procedure applicative](#)

Viene modificato anche l'art. 10 del Decreto CACER: su espressa richiesta da parte dei beneficiari, sarà possibile **un'anticipazione** fino al **30%** (e non più solo il 10%) del contributo PNRR, secondo le modalità e le garanzie individuate nelle Regole Operative.

Dopo la firma del Ministro, il Decreto è stato trasmesso al vaglio della Corte dei Conti, prima della pubblicazione e della sua entrata in vigore.

FAQ sul MACSE

Lo scorso 23 maggio **Terna** ha pubblicato sul proprio sito web un nuovo documento contenente le Frequently Asked Questions (**FAQ**) relative alla Disciplina del **meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (MACSE)**, approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 ottobre 2024. Si tratta del meccanismo con cui, mediante aste periodiche organizzate da Terna, il sistema energetico nazionale acquisirà nuova capacità di accumulo.

Nelle FAQ, vengono chiariti i seguenti punti:

- La stipula di un **contratto di fornitura di componenti** per la realizzazione del sistema di stoccaggio non costituisce **avvio dei lavori**, qualora la validità e l'efficacia di tale contratto siano condizionate alla selezione del sistema di stoccaggio in esito all'asta
- Il **sistema di stoccaggio** non deve avere una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o consumo. Il sistema di stoccaggio è **funzionalmente indipendente** se (i) nessuno degli elementi condivisi costituisce una limitazione all'erogazione/assorbimento massimo dalla RTN, (ii) il sistema stesso è dotato di proprio interruttore che permetta la separazione dalla restante porzione del sito sul quali insistono altre risorse di generazione e consumo, (iii) il sistema è dotato di un controllore di impianto indipendente, e, da ultimo, (iv) è predisposto un coordinamento fra le risorse che condividono le infrastrutture per la regolazione di tensione
- In caso di **modifiche** all'assetto societario oltre il termine per la presentazione della richiesta di ammissione, la società deve **comunicare tempestivamente** a Terna la modifica, ai fini del rispetto dei requisiti soggettivi
- La mera proposizione di un **ricorso** di fronte alla giurisdizione amministrativa non preclude la partecipazione all'asta
- La **garanzia pre-asta** presentata da un partecipante viene restituita se il partecipante non ottiene i titoli autorizzativi nei termini o non presenta offerte in asta.

Piattaforma Aree Idonee e mappa delle Zone di Accelerazione

A partire dal 21 maggio 2025, è disponibile la versione pubblica della **Piattaforma delle Aree Idonee** (PAI), approntata dal GSE su un apposito sito web dedicato. La PAI supporta le Regioni e le Province Autonome nella pianificazione in modo efficiente dello sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili, nel rispetto del territorio e delle comunità locali.

A partire dalla stessa data, il GSE ha reso pubblica anche la **Mappa delle Zone di Accelerazione**. Le zone di accelerazione sono aree individuate, in ossequio alla normativa europea sulla promozione delle FER, per facilitare e semplificare l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. La mappa consente l'accesso rapido alle zone di accelerazione, che sarà poi integrato successivamente dalle Regioni e dalle Province Autonome con gli appositi strumenti urbanistici regionali, sovracomunali e comunali.

Le due piattaforme vanno ad affiancare la Piattaforma PNIEC e la Piattaforma Unica Nazionale relativa ai punti di ricarica elettrica, e facilitano, tramite l'accessibilità alle informazioni, il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.



Per saperne di più

Aree idonee e zone di
accelerazione

Novità fiscali

Gli interessi sui terreni per il solare incappano nel tetto del 30% del RoI

L'interpello 110/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'esonero dal limite del RoI** (Risultato Operativo Lordo) previsto dall'articolo 96 del TUIR per le società immobiliari di gestione **si applica solo ai finanziamenti ipotecari destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili destinati alla locazione, escludendo i terreni concessi in diritto di superficie** (come nel caso dei pannelli fotovoltaici).

L'**articolo 96** del **Tuir limita la deduzione degli interessi passivi** al 30% del RoI annuale e del 30% di quello residuo dei periodi precedenti, penalizzando le società con elevato indebitamento. L'articolo 1, comma 36, della Legge 244/2007 **esenta le società immobiliari di gestione** da tale limite, purché l'attivo patrimoniale sia prevalentemente costituito da immobili destinati alla locazione e i ricavi provengano per almeno due terzi da canoni di locazione. Inoltre, gli interessi oggetto di esonero devono derivare dall'acquisto o costruzione di immobili destinati alla locazione e devono maturare come **interessi su mutuo ipotecario**.

L'**Agenzia ha escluso che il diritto di superficie**, pur essendo assimilabile a livello contabile alla locazione, **possa fruire dell'esonero dal RoI**, poiché la norma fa riferimento esclusivamente agli immobili destinati alla locazione. Di conseguenza, gli interessi passivi su **finanziamenti per terreni concessi in superficie** non possono beneficiare dell'esonero e **sono deducibili solo entro il limite del 30% del RoI**.

Bando FER: Invitalia pubblica le FAQ

Invitalia ha pubblicato chiarimenti relativi al bando FER per sostenere investimenti in impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. È previsto un periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa dal 1° aprile 2025. Sono escluse le PMI con codici ATECO rientranti nell'allegato 1 del decreto direttoriale 14 marzo 2024.

Gli investimenti sono ammessi solo su edifici esistenti alla data della domanda, destinati all'attività produttiva o sulle loro strutture pertinenziali durevoli, registrati alla Camera di Commercio e nella piena disponibilità giuridica dell'impresa (es. proprietà, affitto, leasing). Il comodato gratuito è espressamente escluso.

L'impianto può servire più sedi dell'unità produttiva, se catastalmente e fisicamente confinanti, interconnesse tramite POD esistenti e funzionalmente complementari. Tutte le condizioni devono essere descritte nella relazione tecnica asseverata, firmata da professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri, etc.) iscritti all'albo. Sono ammesse anche altre figure (es. agrotecnici, urbanisti) con competenze pertinenti.

Sono ammessi impianti extra-UE solo se conformi alle specifiche tecniche previste dai **decreti del 13 novembre 2024 e 14 marzo 2025**, oltre che alla normativa ambientale europea e nazionale.

Le **spese ammissibili** comprendono **costi strettamente funzionali all'impianto** (strutture di supporto, cablaggi, manodopera, tecnologie digitali). Sono escluse le opere murarie.

La **diagnosi energetica, conforme al D.Lgs. 102/2014**, è obbligatoria per il saldo finale e deve riferirsi all'intera unità produttiva. Può essere redatta da tecnici abilitati, EGE, ESCo o auditor energetici.

Ogni **fattura** deve riportare **CUP e dicitura del progetto: l'assenza** comporta la **revoca dell'agevolazione**, salvo possibilità di regolarizzazione (anche per



Tassazione somme incassate dal GSE su impianti fotovoltaici

Attraverso il comunicato stampa del 15 maggio 2025, il GSE ha informato che nei **modelli 730 e Redditi PF precompilati** sono già disponibili gli importi relativi ai **redditi generati dalle eccedenze** riconosciute nel 2024.

I redditi in questione derivano dalla vendita dell’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno e devono essere qualificati come redditi diversi derivanti da attività commerciali occasionali (**rigo RL14**) ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR.

Il servizio segnalato nel comunicato stampa del GSE riguarda le persone fisiche titolari di **impianti fotovoltaici** con **potenza inferiore a 20 kW** e oggetto di contratti di **“scambio sul posto”**. Con questa forma contrattuale è possibile compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un determinato momento con quella prelevata e consumata in un momento successivo, diverso da quello della produzione. Di conseguenza, il contribuente è tenuto a pagare unicamente la **differenza tra l’energia effettivamente prelevata e l’energia precedentemente ceduta alla rete**.

Una seconda tipologia di contratti attiva in questo ambito è quella di “ritiro dedicato” e prevede una modalità semplificata per la cessione – totale o parziale – dell’energia immessa in rete. In questo caso, la funzionalità di “precompilazione” annunciata dal GSE non sarà disponibile prima del 2026, sui valori 2025.

Per saperne di più

Gli impianti fotovoltaici e la tassazione delle somme Redditi generati dall’energia

Giurisprudenza

Illegittimi limiti soggettivi di fonte regionale per impianti agrivoltaici

TAR Lombardia Milano, Sezione III, sentenza del 22 maggio 2025, n. 1825

Con ricorso proposto da due società, è stata impugnata la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 15 luglio 2024, n. XII/2783, che reca degli **indirizzi** per l’installazione **di impianti agrivoltaici** in aree agricole. Le società lamentano il fatto che tale Deliberazione limiti la possibilità di presentare richiesta di titolo abilitativo per l’installazione degli impianti agrivoltaici:

- alle **imprese agricole** singole o associate. Tale requisito soggettivo è verificato attraverso il fatturato dell'energia prodotta, che non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo;
- **società a partecipazione congiunta** con i produttori di energia elettrica a cui è conferita l'azienda o il ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli, ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia.

Viene richiesto, inoltre, che il terreno agricolo debba essere in **conduzione** a un'impresa agricola con valido titolo per tutto il periodo di esercizio dell'impianto. Simili limitazioni impediscono alle società di ottenere i titoli autorizzativi in quanto non ricadono in tali categorie soggettive.

Ad avviso del Tribunale, il ricorso è **fondato**, in quanto la **legislazione nazionale** in materia FER non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente con riferimento alla forma giuridica o all'oggetto dell'impresa. Considerato che l'energia ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione è una materia che ricade nella **potestà legislativa concorrente**, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali di settore. Ne consegue che le procedure di autorizzazione all'installazione di impianti FER, compresi gli agrivoltaici, **non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli** o condizioni non previsti dalla normativa statale. Al contrario, invece, nel caso di specie la Regione, con la delibera impugnata, ha introdotto requisiti soggettivi che si sostanziano in vincoli alla possibilità di installare un impianto agrivoltaico non previsti dalla normativa statale e, pertanto, **illegittimi**.

Contratti preliminari idonei per iter autorizzativo FER

TAR Sicilia Palermo, Sezione V, ordinanza dell'8 maggio 2025, n. 1006

Una società attiva nello sviluppo di impianti FER ha presentato ricorso al TAR Sicilia per l'annullamento di una nota integrativa, resa nell'ambito del procedimento di autorizzazione per un **impianto eolico**, con cui l'Assessorato all'Energia della Regione Siciliana chiedeva alla società di presentare **titoli definitivi** in corso di validità idonei a comprovare l'effettiva disponibilità dei terreni interessati all'installazione dell'impianto.

Il Collegio, nell'esame cautelare, ha ritenuto che sia ragionevole ritenere sufficienti i **contratti preliminari** regolarmente registrati e trascritti, rinviando il deposito del contratto definitivo alla fase successiva all'emissione del provvedimento autorizzatorio finale. Se la legge regionale n. 29/2015 richiede

 **Per saperne di più**

Giustizia amministrativa

la produzione di “atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti”, di conseguenza il contratto preliminare soddisfa il requisito della **disponibilità** del bene in virtù del fatto che è possibile ottenere la tutela in forma specifica del contratto riconosciuta dall'**art. 2932 c.c.**

Illegittimo il silenzio del MASE sui procedimenti di VIA non prioritari

TAR Lazio Roma, Sezione III, sentenza del 5 maggio 2025, n. 8592

Una società ha proposto un'azione avverso il **silenzio** serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con riferimento a un'istanza di **VIA** ex art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Infatti, non risultava ancora acquisito il parere tecnico della Commissione PNRR-PNIEC, né era stato adottato alcun provvedimento espresso conclusivo, configurandosi, pertanto, una situazione di silenzio-inadempimento da parte dell'Amministrazione. Il Ministero ha eccepito che le recenti novità normative (D.L. n. 153/2024) avrebbero qualificato come perentori solamente i termini per la conclusione dei progetti finanziati con fondi PNRR o con il fondo complementare.

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando che, anche in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata espressione dei pareri nei termini previsti o l'espressione di pareri negativi non esonerano l'Amministrazione dall'adozione di un **provvedimento espresso**. La previsione di **criteri di priorità** per alcuni progetti non deve ritenersi idonea a derogare ai **termini perentori** stabiliti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006. Infatti, come chiarito dalla presente sentenza, un'interpretazione diversa si tradurrebbe in una illegittima **interpretatio abrogans** della previsione normativa sui termini procedurali, che la legge ha espressamente qualificato come perentori, e che pertanto non possono essere elusi mediante criteri organizzativi interni o valutazioni discrezionali.

Contatti:

Edoardo Fea - Partner

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Gioffrè - Partner

carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:

[Annullamento parziale del Decreto Aree Idonee e chiarimenti sull'imposta di registro per i diritti di superficie](#)